



REGIONE  
PUGLIA

ASSESSORATO AL WELFARE - Politiche di Benessere sociale e Pari  
Opportunità, Programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria

Prot. Ass. 183-000/1845

all 03/10/2017

Al Presidente della Commissione III  
Assistenza Sanitaria, Servizi Sociali  
Cons. Giuseppe ROMANO

**OGGETTO: Emendamento del Governo allo SDL Modifiche alla LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 2017, N. 9 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private". Recepimento osservazioni ministeriali.**

Facendo seguito a quanto condiviso nel corso della seduta della III Commissione del 28 settembre, ti trasmetto l'emendamento del Governo regionale allo schema di SDL di cui all'oggetto che recepisce le osservazioni formulate dal Ministero della Salute nella nota prot. 0003448-P-26/06/2017 e nella riunione congiunta del "Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali" con il "Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza" del 25 luglio u.s. presso la sede del Ministero dell'Economia e delle finanze.

L'ASSESSORE  
Salvatore Negro



### Emendamento n. 1

**Codice CIFRA: SGO/SDL/2017/00004**

**OGGETTO: Emendamento del Governo allo SDL Modifiche alla LEGGE REGIONALE 2 MAGGIO 2017, N. 9 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private". Recepimento osservazioni ministeriali.**

**Il testo dello schema di SDL è da intendersi emendato come segue:**

#### Articolo 1

1. All'Articolo 3 (Compiti della Regione), comma 3, lettera c), dopo le parole "*e i provvedimenti di accreditamento.*" è inserito il periodo seguente: "*In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è data comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990.*"
2. All'Articolo 4 (Compiti dei comuni), comma 1, lettera a), dopo le parole "*di cui all'articolo 8, comma 4*" è inserito il periodo seguente: "*. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è data comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990*"
3. L'Articolo 5 (Autorizzazioni) è sostituito dal seguente:
  - "1. Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione :
    - 1.1. strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti;
    - 1.2. strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale:
      - 1.2.1. ospedali di comunità;
      - 1.2.2. strutture di riabilitazione - centro risvegli per soggetti in stato vegetativo e stato di minima coscienza;

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

**Sezione Strategie e Governo dell'Offerta**

Via Gentile, 52 – I Piano Blocco E2 - 70126 Bari - Tel: 080 5407679/3043

pec: - [ufficioaccreditamenti.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficioaccreditamenti.regione@pec.rupar.puglia.it) - [serviziopaos.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziopaos.regione@pec.rupar.puglia.it)



- 1.2.3. *centri residenziali per cure palliative e terapia del dolore (hospice);*
- 1.2.4. *strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani non autosufficienti e per soggetti affetti da demenza;*
- 1.2.5. *strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali;*
- 1.2.6. *strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti con problemi psichiatrici;*
- 1.2.7. *strutture sanitarie e sociosanitarie per la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di dipendenza patologica;*
- 1.2.8. *strutture socio-sanitarie per l'assistenza a persone affette da AIDS conclamata e con patologie correlate invalidanti;*
- 1.3. *stabilimenti termali;*
- 1.4. *centri di procreazione medicalmente assistita (PMA);*
- 1.5. *consultori familiari;*
- 1.6. *strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:*
  - 1.6.1. *strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica individuate con apposito provvedimento di Giunta regionale;*
  - 1.6.2. *strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale;*
  - 1.6.3. *strutture per la diagnostica per immagini con utilizzo delle grandi macchine;*
  - 1.6.4. *strutture per radioterapia;*
  - 1.6.5. *strutture per medicina nucleare in vivo;*
  - 1.6.6. *centri per dialisi;*
  - 1.6.7. *centri per terapia iperbarica;*
- 1.7. *le strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:*
  - 1.7.1. *attività specialistica ambulatoriale medica;*
  - 1.7.2. *attività di medicina di laboratorio;*
  - 1.7.3. *attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine;*
  - 1.7.4. *attività ambulatoriale di fisioterapia;*
  - 1.7.5. *le strutture che erogano le prestazioni di assistenza territoriale in regime ambulatoriale;*



2. *Le strutture di cui al comma 1 sono soggette ad autorizzazione alla realizzazione anche nelle seguenti ipotesi:*

2.1. *gli ampliamenti di strutture già esistenti e autorizzate, in essi compresi:*

2.1.1. *l'aumento del numero dei posti letto, posti letto-tecnici e grandi apparecchiature rispetto a quelli già autorizzati;*

2.1.2. *l'attivazione di funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate;*

2.2. *la trasformazione di strutture già esistenti e specificamente:*

2.2.1. *la modifica della tipologia (disciplina) di posti letto rispetto a quelli già autorizzati;*

2.2.2. *la modifica di altre funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie già autorizzate;*

2.2.3. *il cambio d'uso degli edifici, finalizzato a ospitare nuove funzioni sanitarie o socio-sanitarie, con o senza lavori;*

2.2.4. *l'adattamento delle strutture già esistenti e la loro diversa utilizzazione;*

2.3. *il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate;*

3. *Sono soggette all'autorizzazione all'esercizio:*

3.1. *le strutture per le quali è richiesta l'autorizzazione alla realizzazione di cui al comma 1;*

3.2. *studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuate con apposito provvedimento di Giunta regionale anche secondo le disposizioni di cui all'Intesa Stato-Regioni del 9 giugno 2016 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie in ambito odontostomatologico;*

4. *Non sono soggetti ad autorizzazione gli studi medici, odontoiatrici e gli studi per l'esercizio delle professioni sanitarie, individuate dai regolamenti ministeriali, in attuazione dell'articolo 6 del d.lgs. 502/1992. Tali studi, nei quali i professionisti esercitano l'attività in forma singola, autonoma e indipendente pur utilizzando stessa unità immobiliare con altri, oppure in forma associata, devono avere spazi e attrezzature proporzionati alla capacità di erogazione e al personale ivi operante e, in ogni caso, devono avere caratteristiche tali da non configurare l'esercizio delle attività previste*

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Via Gentile, 52 – I Piano Blocco E2 - 70126 Bari - Tel: 080 5407679/3043

pec: - [ufficioaccreditamenti.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficioaccreditamenti.regione@pec.rupar.puglia.it) - [serviziopaos.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziopaos.regione@pec.rupar.puglia.it)



*per gli stessi studi dal comma 3, punto 3.3. del presente articolo. Resta salvo l'obbligo di comunicare l'apertura del proprio studio all'azienda sanitaria locale competente per territorio, corredando la comunicazione di planimetria degli ambienti ove si svolge l'attività, di elenco delle attrezzature utilizzate e di apposita dichiarazione sostitutiva del titolo di studio posseduto che, per quanto riguarda gli esercenti le professioni sanitarie, deve essere comunque acquisito in corsi/scuole riconosciuti dal Ministero della salute. Il servizio igiene pubblica del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, entro novanta giorni dalla comunicazione, rilascia nulla osta allo svolgimento dell'attività professionale. L'azienda sanitaria locale effettua la vigilanza nei confronti degli studi ove si esercitano le professioni sanitarie, per assicurare il rispetto della normativa in materia di igiene e sanità pubblica.*

5. *Gli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie sono tenuti al pagamento della tassa governativa di cui all'articolo 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ospedaliera e di relativi personale e uffici), recepito con legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario).*

6. *Agli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta si applicano le norme di cui agli accordi collettivi nazionali."*

4. *All'Articolo 7 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie), comma 1, dopo le parole "di cui all'articolo 5, comma 1," eliminare le parole "punto 1.1,".*
5. *All'Articolo 8 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie), il comma 3, è sostituito dal seguente:  
"3. *Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale."*  
(comma 9 testo originario)*

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

**Sezione Strategie e Governo dell'Offerta**

Via Gentile, 52 – I Piano Blocco E2 - 70126 Bari - Tel: 080 5407679/3043

pec: - [ufficioaccreditamenti.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficioaccreditamenti.regione@pec.rupar.puglia.it) - [serviziopaos.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziopaos.regione@pec.rupar.puglia.it)



6. All'Articolo 8 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie), comma 4, dopo le parole "*comma 3, punto 3.2.*" eliminare le parole "*e punto 3.3.*".  
(comma 10 testo originario)
7. All'Articolo 8 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie), comma 7, dopo le parole "*istanza di autorizzazione all'esercizio*", sostituire le parole "*al comune competente*" con le parole "*alla Regione*".  
(comma 11 testo originario)
8. All'Articolo 10 (*Disposizioni comuni alle autorizzazioni*), comma 2, dopo le parole "*è comunicata all'ente*", sostituire le parole "*che ha rilasciato l'autorizzazione per la variazione*" con le parole "*competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per l'aggiornamento*".  
(comma 13 testo originario)
9. All'Articolo 11 (*Legale rappresentante della struttura*), comma 1, dopo le parole "*comunica tempestivamente all'ente*", sostituire le parole "*che ha rilasciato l'autorizzazione*" con le parole "*competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio*".  
(comma 14 testo originario)
10. All'Articolo 12 (*Responsabile sanitario – Requisiti*), comma 3 è sostituito dal seguente:  
*"3. Nelle strutture private di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1, il responsabile sanitario deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale).per l'incarico di direttore medico di presidio ospedaliero di struttura pubblica, ancorché in quiescenza, nei limiti di quanto disposto dal comma 8."*  
(comma 15 testo originario)
11. L'Articolo 18 (*Trasferimento temporaneo delle strutture autorizzate*) è sostituito dal seguente:

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Via Gentile, 52 – I Piano Blocco E2 - 70126 Bari - Tel: 080 5407679/3043

pec: - [ufficioaccreditamenti.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficioaccreditamenti.regione@pec.rupar.puglia.it) - [serviziopaos.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziopaos.regione@pec.rupar.puglia.it)





*"1. In caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali necessari ad adeguare e/o mantenere i requisiti strutturali e tecnologici della struttura sanitaria e socio sanitaria previsti dalla normativa vigente, il legale rappresentante richiede all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio l'autorizzazione temporanea all'esercizio per trasferimento presso altra idonea sede nell'ambito della stessa azienda sanitaria locale.*

*L'istanza deve contenere:*

- a) l'individuazione struttura che si intende temporaneamente trasferire;*
- b) l'indicazione delle funzioni oggetto del trasferimento, che possono essere totali o parziali;*
- c) un cronoprogramma dei lavori e la durata della permanenza presso la sede temporanea;*
- d) l'ubicazione dell'immobile che si intende utilizzare per il trasferimento temporaneo;*
- e) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante della struttura sanitaria o socio sanitaria autorizzata o accreditata che attesti la conformità dell'immobile temporaneamente utilizzato alle norme di sicurezza e di carattere igienico-sanitario;*
- f) la planimetria in scala adeguata e relazione tecnico-descrittiva;*

*2. La Regione o il comune, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.*

*3. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione temporanea all'esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni, con indicazione della durata massima della permanenza presso la sede temporanea.*

*4. Qualora il trasferimento temporaneo sia richiesto per una struttura sanitaria o socio sanitaria accreditata, la Regione, avvalendosi dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'esito*

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Via Gentile, 52 – I Piano Blocco E2 - 70126 Bari - Tel: 080 5407679/3043

pec: - [ufficioaccreditamenti.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficioaccreditamenti.regione@pec.rupar.puglia.it) - [serviziopaos.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziopaos.regione@pec.rupar.puglia.it)



*favorevole della verifica rilascia il provvedimento di accreditamento temporaneo."*

(comma 22 testo originario)

12. All'Articolo 22 (*Definizione degli ulteriori requisiti di qualificazione per l'accreditamento*), comma 1, dopo le parole "Giunta regionale", è inserito il periodo seguente: "*secondo le indicazioni contenute nell'Intesa Stato-Regioni del 20 dicembre 2012*".

(comma 23 testo originario)

13. All'Articolo 23 (*Organismo tecnicamente accreditante*), comma 3, dopo le parole "*requisiti minimi di esercizio e*" sostituire la parola "*contesta*" con la parola "*segnala*".

(comma 26 testo originario)

14. All'Articolo 25 (*Autorizzazione all'esercizio e Accreditamento istituzionale in unico procedimento*) il comma 2 è abrogato.

(comma 32 testo originario)

15. All'articolo 28 (*Trasferimento definitivo delle strutture accreditate*) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

*"5. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, dispone la verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento entro i successivi sessanta giorni.*

*6. La Regione, previa istanza di mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi dell'Organismo Tecnicamente Accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell'esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di mantenimento dell'accreditamento."*

(comma 33 testo originario)

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Via Gentile, 52 – I Piano Blocco E2 - 70126 Bari - Tel: 080 5407679/3043

pec: - [ufficioaccreditamenti.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:ufficioaccreditamenti.regione@pec.rupar.puglia.it) - [serviziopaos.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:serviziopaos.regione@pec.rupar.puglia.it)





16. All'articolo 29 (*Norme transitorie e finali*) dopo il comma 10 e aggiunto il comma seguente:

*"11. Dall'entrata in vigore della presente disposizione sono dichiarate inammissibili le istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7. fino all'entrata in vigore del regolamento regionale che individua il fabbisogno regionale di dette strutture, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.*

*Sono fatte salve le istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio delle strutture sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7. già previste in atti di programmazione regionale."*

(comma 36 testo originario)